



# **UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE**

(approvato con deliberazione assembleare n. 24 del 1° dicembre 2014)

<b>INDICE</b>	
<b>Titolo I – Disciplina generale</b>	
	pag. 4
Capo I – Disposizioni generali	pag. 4
art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	pag. 4
art. 2 – Definizione delle entrate	pag. 6
art. 3 – Regolamentazione delle entrate	pag. 6
art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 7
art. 5 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni	pag. 7
Capo II – Gestione delle entrate	
art. 6 – Forme di gestione delle entrate	pag. 8
art. 7 – Compensazione dei debiti e dei crediti verso uno stesso soggetto	pag. 8
art. 8 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate	pag. 9
art. 9 – Collaborazione tra servizi e uffici dell’Unione e dei Comuni associati	pag. 10
art. 10 – Messi notificatori	pag. 11
art. 11 – Conferimento di poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione di verbali	pag. 11
<b>Titolo II – Entrate tributarie</b>	
	pag. 12
Capo I – Attività di verifica e di controllo tributari	pag. 12
art. 12 – Principi delle verifiche e dei controlli	pag. 12
art. 13 – Interpello	pag. 13
art. 14 – Divieto dell’abuso del diritto	pag. 14
art. 15 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie	pag. 15
art. 16 – Sanzioni e interessi per le entrate tributarie	pag. 15
Capo II – Riscossione e rimborsi delle entrate tributarie	pag. 16
art. 17 – Riscossione volontaria	pag. 16
art. 18 – Riscossione coattiva	pag. 17
art. 19 – Rimborsi	pag. 17
art. 20 – Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi	pag. 17
art. 21 – Sospensione o differimento dei versamenti	pag. 18
art. 22 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali	pag. 18
art. 23 – Versamento all’Unione di un tributo destinato a un ente diverso	pag. 19
Capo III – Contenzioso e relativi strumenti deflattivi	pag. 19
art. 24 – Contenzioso e tutela giudiziaria	pag. 19
art. 25 – Ravvedimento operoso	pag. 19
art. 26 – Rateazione di avvisi di accertamento	pag. 20
art. 27 – Autotutela	pag. 21
art. 28 – Accertamento con adesione	pag. 22

	Capo IV – Agevolazioni ai contribuenti	pag. 23
	art. 29 – Divieto di interpretazione estensiva	pag. 23
Titolo III – Entrate extra-tributarie		pag. 23
	Capo I – Trasferimenti dai Comuni associati	pag. 23
	art. 30 – Trasferimenti correnti	pag. 23
	art. 31 – Trasferimenti in conto capitale	pag. 24
	Capo II – Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni	pag. 24
	art. 32 – Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni	pag. 24
	Capo III – Accensione di mutui	pag. 24
	art. 33 – Spese finanziabili con l'accensione di mutui	pag. 24
	art. 34 – Accensione di mutui	pag. 25
	art. 35 – Interessi sui mutui	pag. 25
	Capo IV – Altre entrate extra-tributarie	pag. 26
	art. 36 – Altre entrate extra-tributarie	pag. 26
	Capo V – Sanzioni e interessi per le entrate extra-tributarie	pag. 26
	art. 37 – Sanzioni e interessi per le entrate extra-tributarie	pag. 26
Titolo IV – Collaborazione con l'Agenzia delle entrate		pag. 27
	Capo I – Disciplina della collaborazione	pag. 27
	art. 38 – Attività di collaborazione	pag. 27
	art. 39 – Riconoscimento della collaborazione dell'Unione	pag. 27
Titolo V – Norme finali		pag. 28
	Capo I – Rinvii ed entrata in vigore	pag. 28
	art. 40 – Rinvio	pag. 28
	art. 41 – Entrata in vigore	pag. 28

# **TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

4

### **articolo 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie dell'Unione dei Comuni della Valtenesi (d'ora in poi "Unione"), sia tributarie che extra-tributarie, nonché i trasferimenti dalle altre pubbliche amministrazioni, in conformità ai principi adottati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per le entrate tributarie, l'Unione informa il proprio comportamento ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
3. Le disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale dell'Unione.
4. L'Unione informa il proprio comportamento anche ai principi e alle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, recante lo statuto delle imprese.
5. Per le entrate tributarie, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento o dai regolamenti applicativi dei singoli tributi, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Per il sistema sanzionatorio attinente alle entrate tributarie, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento o dai regolamenti applicativi dei singoli tributi, si applicano altresì le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n<sup>i</sup> 471-472-473.

7. Le disposizioni del regolamento sono volte a individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

8. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi dell'Unione. Si applicano i principi e i criteri dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 anche per le entrate tributarie, in quanto compatibili.

9. A tale scopo, allorché l'Unione deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per le quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando l'albo pretorio informatico e il sito internet dell'Unione e, se possibile, gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica considerata idonea.

10. La gestione delle entrate patrimoniali deve tendere a valorizzare, anche economicamente, il patrimonio stesso. La concessione di beni patrimoniali in comodato gratuito deve essere motivata con deliberazione della Giunta dell'Unione.

11. La fissazione delle tariffe delle entrate extra-tributarie deve tendere al raggiungimento dell'equilibrio economico del servizio. Qualora tale equilibrio non sia raggiungibile con le tariffe fissate, la Giunta dell'Unione delibera la motivazione.

12. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## articolo 2

### Definizione delle entrate

6

1. Costituiscono entrate tributarie dell'Unione, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o altre entrate aventi comunque natura tributaria, istituite e applicate dall'Unione in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono trasferimenti dai Comuni associati tutti i contributi, correnti o in conto capitale, assegnati e/o erogati all'Unione da parte dei Comuni facenti parte dell'Unione in base alla legge, a regolamenti, a convenzioni ovvero ad accordi tra i Comuni stessi.
3. Costituiscono trasferimenti dalle altre pubbliche amministrazioni tutti i contributi, correnti o in conto capitale, assegnati e/o erogati all'Unione in base alla legge, a regolamenti o a convenzioni da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non facciano parte dell'Unione.
4. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nei precedenti commi del presente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni dell'ente, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta all'Unione.

## articolo 3

### Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata l'Unione può adottare specifico regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle disposizioni di legge vigenti.

## articolo 4

### Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'Unione provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. La pretesa tributaria è indisponibile.
3. Le previsioni relative ad agevolazioni, riduzioni o esenzioni fiscali non sono passibili di interpretazione analogica.
4. Gli istituti dell'adesione fiscale e della conciliazione fiscale possono essere utilizzati solamente nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

7

## articolo 5

### Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dai regolamenti, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni a essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio dell'ente, le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta dell'Unione, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio.
2. L'Unione delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Unione può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria

competenza entro il 30 settembre dell'anno cui il bilancio si riferisce. L'effetto delle nuove tariffe e aliquote tributarie decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale esse vengono modificate.

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, l'Unione può modificare durante l'esercizio le tariffe e i prezzi pubblici, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

## **CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **articolo 6**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. L'organo consiliare delibera la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

### **articolo 7**

#### **Compensazione dei debiti e dei crediti verso uno stesso soggetto**

1. Ai sensi degli articoli 1241, 1242 e 1243 del codice civile, in caso di crediti e debiti, anche tributari, dell'Unione verso uno stesso soggetto, il responsabile dell'entrata può disporre la compensazione legale.

2. La compensazione legale di cui al comma 1 può essere disposta solamente quando sia i crediti che i debiti siano certi, liquidi ed esigibili.



3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2, la compensazione legale di cui al comma 1 può essere disposta solamente se non vietata dalla legge.

4. Il contribuente o il debitore dell'Unione può compensare le somme a proprio credito, anche tributarie, vantate nei confronti dell'Unione stessa con i tributi per i quali l'Unione sia soggetto attivo.

5. La compensazione di cui al comma 4 può essere effettuata solamente con i crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati dal funzionario responsabile dell'entrata dell'Unione.

6. La compensazione di cui al comma 5 deve essere comunicata al funzionario responsabile dell'entrata dell'Unione, specificando chiaramente le partite compensate.

## **articolo 8**

### **Soggetti responsabili della gestione delle entrate**

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dall'Unione secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Presidente dell'Unione e ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta dell'Unione nel piano esecutivo di gestione (PEG).

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, e irroga le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna l'Unione verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'articolo 24 del presente regolamento;

- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 27 del presente regolamento;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge e a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione dell'entrata, non riservata agli organi istituzionali dell'Unione;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati e regolamenti.

3. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali avvisi bonari, atti di liquidazione o di accertamento.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, può invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

## articolo 9

### **Collaborazione tra servizi e uffici dell'Unione e dei Comuni associati**

1. Gli uffici dell'Unione e dei Comuni associati forniscono o mettono a disposizione, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, copie di atti, informazioni e dati, richiesti dai responsabili della gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi dell'ente, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza sulle entrate dell'ente ne danno comunicazione sistematica al responsabile della gestione dell'entrata, con periodicità almeno mensile.

3. Può essere richiesto agli uffici dell'ente di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono, per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio del responsabile della gestione delle entrate.

## **articolo 10**

### **Messi notificatori**

11

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti alle procedure esecutive di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dell'Unione, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'Unione, tra i dipendenti dei Comuni associati, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale e il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'Unione, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente, ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## **articolo 11**

### **Conferimento di poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione di verbali**

1. L'Unione, con provvedimento adottato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e

per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Unione, o a dipendenti dei Comuni associati, o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

2. I poteri di cui al comma 1 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite ai dipendenti dell'Unione, o dei Comuni associati, o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, e il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

## **TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE**

### **CAPO I – ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO TRIBUTARI**

#### **articolo 12**

##### **Principi delle verifiche e dei controlli**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, l'Unione tende a instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Tali rapporti sono improntati anche al principio della buona fede.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Unione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

3. La Giunta dell'Unione, annualmente, può predisporre un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'ufficio tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto ufficio e delle risorse personali e strumentali disponibili.

### **articolo 13**

#### **Interpello**

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto all'Unione istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dall'Unione medesima, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile del tributo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante posta elettronica certificata, ovvero, qualora il contribuente sia privo di posta elettronica certificata, tramite lettera raccomandata postale. La risposta, priva del nome e dei riferimenti del contribuente, è pubblicata anche sul sito internet dell'Unione.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Unione. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta di cui al comma 2, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

7. In caso di atto impositivo, emesso dall'Unione entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

8. L'Unione è tenuta a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto, oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, l'Unione recupera il tributo eventualmente dovuto con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

## **articolo 14**

### **Divieto dell'abuso del diritto**

1. I comportamenti di puro artificio, attuati anche in serie, posti in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione tributaria e che comportino un vantaggio fiscale sono disconosciuti dall'Unione.

2. L'Unione procede a disapplicare eventuali esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie conseguenti ai comportamenti di cui al comma 1.

3. L'onere della prova per i comportamenti di cui al comma 1 spetta all'Unione.

---

**articolo 15****Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie**

1. L'Unione procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**articolo 16****Sanzioni e interessi per le entrate tributarie**

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile fa riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito tributario, né sulla attività di accertamento dell'Unione.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

4. L'istituto della continuazione (cosiddetto "cumulo giuridico") previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile ai tributi locali solamente qualora il contribuente abbia commesso violazioni di carattere formale della stessa disposizione. In tutti gli altri casi si applica il cosiddetto "cumulo materiale".

5. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## CAPO II – RISCOSSIONE E RIMBORSI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### articolo 17

#### Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate devono favorire i soggetti obbligati a eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione; se è possibile, si possono far pervenire al domicilio dei contribuenti modelli precompilati di versamento elettronici.



3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

## **articolo 18**

### **Riscossione coattiva**

17

1. La riscossione coattiva dei tributi viene effettuata con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi e il relativo titolo esecutivo devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **articolo 19**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Unione provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **articolo 20**

### **Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi**

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore a cinque euro.

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## articolo 21

### Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta dell'Unione, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

## articolo 22

### Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. L'ufficio tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l'Unione, o il concessionario della riscossione, può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

7. In caso di dilazione o di ripartizione dei versamenti, sulle somme dovute vengono applicati gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 26, comma 4, del presente regolamento.

### **articolo 23**

#### **Versamento all'Unione di un tributo destinato a un ente diverso**

19

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato all'Unione un versamento relativo a un tributo destinato a un altro ente, l'Unione, venutane a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del contribuente, attiva le procedure più idonee per il riversamento all'altro ente delle somme indebitamente percepite.

## **CAPO III – CONTENZIOSO E RELATIVI STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **articolo 24**

#### **Contenzioso e tutela giudiziaria**

1. Compete alla Giunta dell'Unione la costituzione in giudizio dell'ente. La rappresentanza dell'Unione in giudizio compete al Presidente della stessa, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata al personale dipendente dell'Unione, ovvero dipendente dai Comuni associati, delegato dal Presidente stesso.

### **articolo 25**

#### **Ravvedimento operoso**

1. In caso di errori od omissioni, è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. E' preclusa la possibilità di ravvedimento nei confronti dei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un'omissione. La stessa preclusione opera per tutte le altre

fattispecie di violazioni caratterizzate da condotte fraudolente. L'onere della prova che i comportamenti non abbiano origine da errori od omissioni, ovvero di condotte fraudolente, spetta all'Unione.

3. Si applica l'articolo 14 del presente regolamento (divieto dell'abuso del diritto).

## **articolo 26**

### **Rateazione di avvisi di accertamento**

1. In caso di versamenti relativi ad avvisi di accertamento, su richiesta motivata del contribuente, il funzionario responsabile del tributo può disporre la rateazione dell'importo degli avvisi medesimi, qualora l'importo totale degli avvisi relativi a un singolo contribuente eguagli o superi i 2.000,00 euro. Le modalità della eventuale rateazione devono informarsi ai seguenti criteri:

- a) per importi compresi tra 2.000,00 euro e 10.000,00 euro: sei rate bimestrali;
- b) per importi compresi tra 10.000,01 euro e 20.000,00 euro: nove rate bimestrali;
- c) per importi compresi tra 20.000,01 euro e 40.000,00 euro: dodici rate bimestrali;
- d) per importi superiori a 40.000,00 euro: diciotto rate bimestrali.

2. La prima delle rate di cui al precedente comma 1 deve avere scadenza entro i sei mesi dalla richiesta di rateazione presentata dal contribuente.

3. La rateazione di cui al comma 1 può essere concessa solamente qualora la richiesta di rateazione sia presentata entro il termine per proporre ricorso alla commissione tributaria. Nella richiesta di rateazione il contribuente dichiara di accettare gli avvisi di accertamento.

4. Il calcolo degli interessi dovuti sulla somma rateizzata è effettuato tenendo in considerazione l'articolo 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi del comma 1 del presente articolo è superiore a euro 25.000,00, la rateazione stessa può essere concessa solamente quando venga prestata idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Il funzionario responsabile del tributo può richiedere la garanzia fidejussoria anche per rateazione di importo inferiore a euro 25.000,00, motivando tale richiesta.

6. La rateazione di cui al comma 1 è disposta sugli importi delle sanzioni ridotti in considerazione del 3° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L'importo minimo di euro 2.000,00 di cui al comma 1 può essere derogato motivatamente dal funzionario responsabile del tributo.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

## **articolo 27**

### **Autotutela**

1. Anche ai sensi dell'art. 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento o alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. La presentazione di istanza di autotutela da parte del contribuente non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. In ogni caso, e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti, anche da terzi, nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Unione.

## articolo 28

### Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa sia definibile in modo oggettivo, dovendosi utilizzare dati certi quali la rendita catastale, la superficie, ovvero mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.

2. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

3. Tenuto conto di quanto specificato al comma 1, si applica il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibile.

## CAPO IV – AGEVOLAZIONI AI CONTRIBUENTI

### articolo 29

#### Divieto di interpretazione estensiva

23

1. La normativa che prevede agevolazioni ai contribuenti non può essere interpretata estensivamente.
2. Le agevolazioni tributarie previste dalla legge non possono essere applicate per analogia.

## **TITOLO III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

### CAPO I – TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI

#### articolo 30

##### Trasferimenti correnti

1. I trasferimenti correnti dai Comuni associati a favore dell'Unione per il finanziamento delle spese correnti devono essere effettuati con cadenza trimestrale; il saldo di cui al 4° trasferimento annuale sarà effettuato dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea dell'Unione.
2. Eventuali trasferimenti correnti straordinari rispetto a quanto previsto dal comma 1 possono essere richiesti con deliberazione di Giunta dell'Unione e devono essere adeguatamente motivati.

## articolo 31

### Trasferimenti in conto capitale

1. Allo scopo di evitare tensioni di cassa per l'Unione, qualsiasi pagamento attinente a spese in conto capitale finanziate, anche parzialmente, con trasferimento dai Comuni aderenti, viene effettuato dall'Unione solamente dopo la riscossione da parte dell'Unione stessa del trasferimento disposto dal Comune interessato alla spesa.

24

2. La richiesta di erogazione del trasferimento di cui al comma 1 è inviata, preferibilmente tramite posta elettronica, dall'Area finanziaria dell'Unione all'Area finanziaria del Comune al momento del ricevimento della fattura. Nel caso di pagamento da effettuarsi in assenza di fattura, la richiesta di erogazione è inviata non appena l'Area finanziaria dell'Unione viene a conoscenza della necessità.

## CAPO II – TRASFERIMENTI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### articolo 32

#### Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni

1. I trasferimenti provenienti da pubbliche amministrazioni diverse dai Comuni associati sono riscossi con le modalità e le tempistiche stabilite nel provvedimento di assegnazione del trasferimento.

## CAPO III – ACCENSIONE DI MUTUI

### articolo 33

#### Spese finanziabili con l'accensione di mutui

1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente per il finanziamento degli investimenti.



2. Le entrate derivanti dall'accensione di mutui hanno destinazione vincolata.

3. Deroghe a quanto disposto al comma 1 sono possibili solamente se previste dalla legge e sono approvate con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

## **articolo 34**

### **Accensione dei mutui**

1. In caso di spese in conto capitale finanziate con mutuo previsto nel bilancio dell'Unione, le procedure per l'accensione del prestito non vengono avviate fino a quando il Responsabile dell'Area finanziaria del Comune interessato alla spesa non abbia espressamente richiesto l'accensione del mutuo stesso al Responsabile dell'Area finanziaria dell'Unione.

2. La richiesta di cui al comma 1 è formulata preferibilmente tramite posta elettronica.

## **articolo 35**

### **Interessi sui mutui**

1. Gli interessi passivi relativi al mutuo acceso ai sensi dell'articolo 34 devono essere considerati ai fini del rispetto del limite di indebitamento anche del Comune richiedente.

2. Con la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 34 il Responsabile dell'Area finanziaria del Comune interessato dà altresì atto che, anche con l'accensione del mutuo richiesto, il Comune rispetta i limiti di indebitamento imposti dalla normativa.

3. Il Responsabile dell'Area finanziaria dell'Unione comunica semestralmente al Responsabile dell'Area finanziaria del Comune interessato, preferibilmente tramite posta elettronica, l'importo delle rate di ammortamento pagate per i mutui accesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 34.

## CAPO IV – ALTRE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

### articolo 36

#### Altre entrate extra-tributarie

26

1. Le entrate diverse da quelle previste dai capi I, II e III del titolo III del presente regolamento sono riscosse in base alla legge e ai regolamenti.
2. In caso di mancanza di previsioni di legge o di disposizioni regolamentari, si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

## CAPO V – SANZIONI E INTERESSI PER LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

### articolo 37

#### Sanzioni e interessi per le entrate extra-tributarie

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate extra-tributarie, il funzionario responsabile fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge, applicando l'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e i principi del procedimento dettato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul credito dell'Unione, né sulla attività di accertamento dell'Unione stessa.

3. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano all'utente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **TITOLO IV – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **CAPO I – DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE**

#### **articolo 38**

##### **Attività di collaborazione**

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l'Unione partecipa all'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, collaborando con l'Agenzia delle entrate nell'attività di accertamento fiscale e contributivo.

2. La partecipazione di cui al comma 1 è disciplinata da una apposita convenzione stipulata tra l'Unione e l'Agenzia delle entrate. Lo schema della convenzione, prima della stipulazione, è approvato dall'Assemblea dell'Unione.

#### **articolo 39**

##### **Riconoscimento della collaborazione dell'Unione**

1. Gli importi riconosciuti dall'Agenzia delle entrate per la partecipazione di cui all'articolo 38 sono contabilizzati nel bilancio dell'Unione come trasferimento corrente straordinario dallo Stato.

2. La Giunta dell'Unione delibera l'utilizzo e la destinazione degli importi di cui al comma 1 del presente articolo.

## **TITOLO V – NORME FINALI**

28

### **CAPO I – RINVII ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **articolo 40**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché nelle altre norme specifiche.

#### **articolo 41**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione assembleare che lo approva.

2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.